

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DEL PARCHEGGIO EDEN ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettera c del D.Lgs 36/23 e smi.

(Rif. Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023)

PREMESSE

Con determina dell’Amministratore Unico del 20/03/2025, ATAM SPA ha deciso di affidare i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale del parcheggio Eden.

In data 21/03/2025 è stata pubblicata la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata alla quale sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti all’Albo fornitori di ATAM per la categoria “lavori stradali”.

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://start.toscana.it>.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Arezzo.

CUP I17H25000150005

Il Responsabile unico del progetto è la Geom. Valentina Tavanti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- **difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;**
- **utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma.**

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.atamarezzotrasparenza.it/it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/300/index.html> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. CARATTERISTICHE DELLA GARA TELEMATICA

La procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice: la documentazione richiesta e l'offerta economica dovranno essere inviate dai concorrenti e ricevute da ATAM SpA esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>

Non è consentito l'invio della documentazione di gara con altre modalità.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana – START” consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione “Progetto”.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto dei lavori comprensivo di elaborati generali, architettonici, economici e della sicurezza;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di contratto;

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) accessibile all’indirizzo internet <https://start.toscana.it>

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate, attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara.

Attraverso lo stesso mezzo ATAM SpA provvederà a fornire le risposte.

Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 8 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; le risposte alle richieste presentate in tempo utile, verranno fornite non più tardi di 5 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d’acquisto, secondo quanto previsto all’art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. ATAM SpA non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte di ATAM, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale del parcheggio Eden.

LOTTO UNICO: L'appalto ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, peraltro già accessibile al mercato per la partecipazione delle micro, delle piccole e medie imprese, dato l'importo non rilevante, per la sua natura, caratteristiche e tipologia d'intervento, non è suddiviso in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023 nonché configurarsi una potenziale suddivisione artificiosa dell'appalto al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

DESCRIZIONE LAVORI	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO	% sul totale	Prevalente o scorporabile	ALTRO
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	II*	284 055,79 €	86,15%	PREVALENTE	Ammesso subappalto nei limiti di legge
Verde e arredo urbano	OS24	-	45 654,25 €	13,85%	SCORPORABILE	Subappaltabile al 100%
TOTALE LAVORI			329 710,04 €	100,00%		

(*) oppure OG3 - classifica I tenuto conto della possibilità di avvalersi dell'incremento del 20% (ai sensi dell'art. 2, c. 2 all. II.12 D.Lgs. 36/2023).

Le categorie sono entrambe a qualificazione **OBBLIGATORIA**.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in **€ 41.537,47***.

Il contratto collettivo considerato è il **CCNL Settore Edile**.

L'operatore economico, in caso di utilizzo di CCNL differenti rispetto a quelli indicati dalla Stazione appaltante, al fine di consentire gli accertamenti e la verifica sulla congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, presenta la dichiarazione di equivalenza delle tutele, ai sensi dell'art.11, comma 4 del Codice, inserendo nella busta economica l'allegato contenente la dichiarazione di cui all'art.5 dell'Allegato I.01.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'allegato I.01., si considerano equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

*Il prezzo della manodopera è stato determinato applicando le voci di prezzo del Prezzario Regione Toscana 2024 e la relativa Nota metodologica. Ove non sia stato possibile utilizzare il Prezzario Regionale, il prezzo della manodopera è stato calcolato ricorrendo ad altri Prezzari e ad analisi prezzi effettuate mediante indagini di mercato in coerenza con i CCNL indicati nella Nota metodologica del Prezzario Regione Toscana 2024.

Ai fini dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 **il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 395.652,05** comprendente: **l'importo delle opere (inclusi oneri della sicurezza ed importo della manodopera), incremento del 20% per c.d. "quinto d'obbligo", al netto di IVA.**

Tabella 1 secondo indicazioni di Anac:

A. Importo totale dei lavori a misura	€ 315.209,95
di cui A1. Costi netti della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 41.537,47
B. Oneri per l'attuazione dei PSC (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 14.500,09
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA	€ 329.710,04

N.B.

SI PRECISA CHE IL RIBASSO UNICO DI GARA ESPRESSO IN OFFERTA ECONOMICA, SI INTENDE COMPLESSIVO ED APPLICATO ALL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A MISURA (A - ossia € 315.209,95),

tenuto conto della stima di Progetto Esecutivo dei costi netti della manodopera (A1) non soggetti a ribasso d'asta. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo totale dei lavori deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo contrattuale sarà costituito dall'importo totale dei lavori a misura (A) al netto del ribasso unico percentuale offerto dall'appaltatore, comprensivo dei costi netti della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante (A.1), maggiorato degli oneri per l'attuazione dei PSC (B) non assoggettati al ribasso unico percentuale.

$$\text{IMPORTO CONTRATTO} = (A - A \times R_u) + B$$

Dove:

A è l'importo totale dei lavori a misura, comprensivo dei costi netti della manodopera

R_u è il ribasso unico percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di Offerta Economica

B è l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento

L'importo contrattuale e tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi IVA esclusa, ove non diversamente specificato.

Si specifica che, come da quadro economico, per le lavorazioni l'IVA ammonta al 22%.

Si specifica che il prezzo della manodopera pari a € 41.537,47 indicato è lordo e, pertanto, risulta comprensivo di un'aliquota aggiuntiva del 27,60%, corrispondente alle spese generali (16%) e agli utili di impresa (10%).

Tale prezzo è stato determinato applicando le voci di prezzo del Prezzario Regione Toscana 2024 e la relativa Nota metodologica. Ove non sia stato possibile utilizzare il Prezzario Regionale, il prezzo della manodopera è stato calcolato ricorrendo ad altri Prezzari e ad analisi prezzi effettuate mediante indagini di mercato in coerenza con i CCNL indicati nella Nota metodologica del Prezzario Regione Toscana 2024.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS24, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso di adeguata qualificazione.

In mancanza di qualificazione SOA nella categoria scorporabili OS24 il concorrente dovrà, a pena di esclusione, dichiarare il subappalto “necessario” del 100% di detta categoria, purché in possesso della qualificazione in classifica II nella categoria prevalente.

Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni dell’art. 119 del D.Lgs.n.36/2023, evidenziando che è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'appalto è finanziato con risorse proprie di ATAM SPA.

4. TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine dei lavori è fissato in **75** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore **si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori.**

ATAM SPA potrà consegnare i lavori all'aggiudicatario anche in pendenza della stipula del contratto, per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17, c. 8 del Codice.

Si precisa inoltre che, ai sensi del c. 9 del medesimo articolo la stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza.

5. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al TRE per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del NOVANTA per cento della variazione eccedente il TRE per cento, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice (**Art. 16 Allegato II.2-bis**).

6. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del **quinto dell'importo del contratto** (art. 120 co. 9 del Codice): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Requisiti di qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche

L'offerente ai sensi dell'art. 100 e dell'allegato II.12 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

- PER LA CATEGORIA PREVALENTE attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria **OG3 classifica I o superiore**. **In virtù di quanto disposto all'art. 2 c. 2 dell'Allegato II.12 al codice, "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.**

Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

- PER LA CATEGORIA SCORPORABILE a qualificazione obbligatoria attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria OS24 in classifica I o superiore, oppure essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 e in particolare:

- 1) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un importo almeno **pari a € 45.000,00;**
- 2) che il costo complessivo per il personale dipendente, sostenuto nell'ultimo quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, è stato almeno pari al 15% dell'importo dei lavori per i quali ci si qualifica.
Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
- 3) dichiara di possedere l'adeguata attrezzatura tecnica al fine della realizzazione dei suddetti lavori per ogni categoria per la quale ci si qualifica.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG3 cl. II, o superiore).

Si fa inoltre presente che le lavorazioni scorporabili appartenenti alla Categoria OS24, rientrando nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente, il quale sarà tenuto a costituire un raggruppamento temporaneo d'impresa o in alternativa a subappaltare tali categorie, per l'intero, ad imprese in possesso della relativa qualificazione (cd. Subappalto "qualificante" o "necessario").

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto. Ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 100 COMMA 4 (ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE)

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara per la categoria prevalente devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale della categoria deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti della categoria prevalente in misura maggioritaria. Per le altre categorie resta fermo il possesso da parte di un singolo membro del raggruppamento di una quota minima del 40% e del 10% per gli altri membri.
- per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo almeno nella categoria prevalente.
- per i raggruppamenti di tipo misto si applicano le suddette disposizioni per la parte di interesse.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati consorzio ordinario o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 9 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- c) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- e) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel

caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 comma 4 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In merito al subappalto si specifica quanto segue:

- PER LA CATEGORIA PREVALENTE OG3, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice e ss.mm., il subappalto non può superare la quota del 49,99% non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
- PER LA CATEGORIA SCORPORABILE OS24 non vi è limite al subappalto.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: Per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione della volontà di ricorrere a subappalto per qualificarsi e a specificare la categoria e la percentuale. La mancata espressa dichiarazione con indicazione della necessità del subappalto renderà inutilizzabile l'istituto non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio e pertanto è CAUSA DI ESCLUSIONE per difetto di qualificazione.

DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA: Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 0, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le imprese i partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, dovranno obbligarsi, in caso di aggiudicazione del contratto e qualora si renda necessario procedere a nuove assunzioni per l'esecuzione dello stesso, ad assicurare una quota pari almeno al 15 % all'occupazione giovanile e/o femminile.

15. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 7.913,04. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN: **IT28H0538714102000042122440**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

N.B.: Si raccomanda di prendere visione <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla DELIBERA N. 610 del 19 dicembre

2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e, *ove richiesta* la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 5 MAGGIO 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

- la presentazione delle offerte per mezzo di START è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- è possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata; una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito/disciplinare, presentare una nuova offerta;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB;
- nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on-line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on-line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: alla domanda di partecipazione, all'offerta tecnica quantitativa e all'offerta economica;
- il concorrente può rinominare i documenti generati da START ("Domanda di partecipazione" e "Offerta Economica"), una volta scaricati sul proprio computer prima di essere reinseriti a sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 14 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di DIECI GIORNI affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di DIECI GIORNI. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) dichiarazioni integrative;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9) copia pagamento imposta di bollo.

19.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE;
- 2) Le dichiarazioni integrative al DGUE;
- 3) la dichiarazione di avvalimento;
- 4) il contratto di avvalimento;

19.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale

con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere formulata, a pena di esclusione, mediante la compilazione del form on-line generato automaticamente dalla piattaforma START "Offerta Economica". L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale** offerto espresso con due cifre decimali rispetto all'importo a base di gara (si ricorda quanto precisato al punto 3);
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro;
- c) **la stima dei costi della manodopera** (ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera).

Per presentare l'Offerta Economica il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare sul proprio PC il documento "Offerta Economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "Offerta Economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; la firma deve essere a cura del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente;
- Inserire nel sistema il documento "Offerta Economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 co. 4 del Codice mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Si ricorda quanto precisato al precedente punto 3 (vedi Tabella 1) che il ribasso unico di gara espresso in offerta economica, **si intende complessivo ed applicato all'Importo totale dei lavori a misura (A)**, tenuto conto della stima di Progetto Esecutivo dei costi netti della manodopera (A1) non soggetti a ribasso d'asta. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo totale dei lavori deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si applicherà il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, con il metodo di calcolo dell'anomalia dell'offerta di cui all'allegato II.2 **METODO A** del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante potrà comunque richiedere sempre ai sensi dello stesso articolo spiegazioni e giustificativi in merito all'offerta presentata, nel caso in cui questa appaia anormalmente bassa sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzazione dell'offerta.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 5 MAGGIO 2025, alle ore 15.00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche, se non contestuale all'apertura delle buste amministrative, è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala tra cui i costi dei materiali, i preventivi inerenti il subappalto, i costi del noleggio dei macchinari e ivi inclusi i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, le spese generali e l'utile d'impresa.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice etico e di comportamento di ATAM SpA pubblicato sul sito internet www.atamarezzo.it, sezione "sistemi di gestione" nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del D. Lgs. n. 231/01. Si impegna, anche per i propri eventuali collaboratori, subappaltatori che vengano in contatto con ATAM SpA nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti a conformarsi ai principi contenuti nel Codice, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Atam SpA con comunicazione da inviare alternativamente a mezzo posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Atam SpA loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 Arezzo o e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@atamarezzo.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento non conforme ai principi enunciati nel Codice.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Pertanto, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma di approvvigionamento digitale indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e quindi i concorrenti autorizzano ATAM ad ostendere l'offerta presentata secondo le modalità della predetta norma.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.



A.T.A.M S.p.a
Loc. Case Nuove
di Ceciliano, 49/5
52100 Arezzo

Tel. 0575 984520 - Fax 0575 381012
e-mail: atam@atamarezzo.it
PEC: atam@pec.atamarezzo.it
www.atamarezzo.it

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile al link <https://www.documenti-privacy.it/azienda/00368260519/D389>

L'Amministratore Unico di ATAM SPA

Carla Tavanti